

COPIA



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 57 in data 27/12/2018

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA DELL'ALIQUTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella **Sala delle adunanze consiliari**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Pres.	Cognome Nome	Pres.
CUGINI Paolo	Sì	VARETTO Maria Carla	No (G)*
PIGNATTA Carlo	Sì	BELLAN Arrigo	No (G)*
TROPEA Rosetta Maria	Sì	MARTINOTTI Emilio	Sì
MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	Sì	CORRADO Cristian	Sì
CASCIANO Antonio	Sì		
MOLINARI Giuseppe	Sì		
LO PORTO Rossana	No (G)*		
AVALTRONI Carmen	No (G)*		
GAZZARA Maurizio	Sì		
*(G) = assente giustificato		Totale presenti	9
		Totale assenti	4

Assume la presidenza il Sindaco Paolo CUGINI.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE.

È presente l'Assessore esterno Signora Elena CHINAGLIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA DELL'ALiquOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Amministratore competente:

Premesso che con D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 (in G.U. n. 242 del 16.10.1998) venne istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del citato D.Lgs 360/1998, così come modificato dall'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dall'art. 11 della legge 18/10/2001, n. 383 e dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui testo recita:

"2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

Visto inoltre l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che così dispone:

"11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012,

con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

Ricordato che l'art. 1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) e l'art. 1, comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), hanno reiterato rispettivamente per gli anni 2017 e 2018 l'applicazione della sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli delle aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, sospensione già stabilita per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015;

Considerato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato con l'art. 27 comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151, comma 1 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, che stabilisce quale termine per deliberare il bilancio di previsione il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 117 del 23.12.1999 del C.C., con la quale venne applicata l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali, con decorrenza 1° gennaio 2000;
- n. 6 del 07.02.2001 della G.C., con la quale venne applicata l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali, con decorrenza 1° gennaio 2001;
- n. 155 del 29.11.2001 con la quale venne applicata l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali, con decorrenza 1° gennaio 2002;

Atteso che la predetta aliquota dello 0,5 per cento è stata successivamente confermata sino a tutto il 31 dicembre 2011;

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 6 in data 15 marzo 2007, di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F, con la quale, nel confermare l'aliquota nella misura dello 0,5 punti percentuali per l'anno 2007, all'art. 3 prevede che ai sensi dell'art. 1, comma

3 bis del D.Lgs. n. 360/1998, n. 360, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, mediante deliberazione consiliare avente carattere regolamentare, con la quale viene anche determinata la variazione dell'aliquota dell'addizionale;

- n. 17 in data 30 aprile 2012, di approvazione dell'aliquota per l'anno 2012 e di modificazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale all'I.R.PE.F., con la quale si stabiliva di fissare l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. per l'anno 2012 nella misura dello 0,55 per cento, e nel contempo si introduceva una soglia di esenzione individuata nel limite reddituale annuo di € 10.000,00, al cui superamento l'addizionale trova applicazione sull'intero reddito posseduto nell'anno;
- n. 24 in data 14 luglio 2015, con la quale, nel confermare l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. da applicare nel Comune di Gassino Torinese per l'anno 2015 nella misura vigente l'anno precedente, pari allo 0,55 per cento, stabiliva, ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'aumento della soglia di esenzione, fissandola nel limite reddituale annuo di € 12.000,00, superato il quale l'addizionale dovrà essere applicata con riferimento al reddito complessivo del contribuente;
- n. 16 in data 7 aprile 2016, di conferma dell'aliquota unica dello 0,55 per cento e della soglia di esenzione del limite reddituale di € 12.000,00, già applicate per l'anno 2015;
- n. 14 in data 28 febbraio 2017, di conferma dell'aliquota unica dello 0,55 per cento e della soglia di esenzione del limite reddituale di € 12.000,00, già applicate per l'anno 2015;
- n. 73 in data 28 dicembre 2017, di conferma dell'aliquota unica dello 0,55 per cento e della soglia di esenzione del limite reddituale di € 12.000,00, già applicate per l'anno 2015;

Dato atto che il gettito dell'addizionale all'I.R.PE.F. applicata a disciplina vigente concorre, unitamente alle altre entrate correnti del bilancio di previsione 2019, al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, sancito dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale in oggetto, già applicata dall'anno 2015 nella misura dello 0,55 per cento, e la soglia di esenzione dal tributo fissata nel limite reddituale di € 12.000,00 annui, superato il quale l'addizionale dovrà essere applicata al reddito complessivo del contribuente, pur non essendo più rinnovata per l'anno 2019, a legislazione vigente, la disposizione di contenimento della pressione tributaria introdotta con la sopra richiamata norma di cui all'art. 1, c. 26 della legge n. 208/2015, successivamente confermata sino a tutto l'esercizio in corso;

Considerato che in base al par. 3.7.5 del nuovo principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 concernente la contabilità finanziaria, il gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF può essere accertato, oltre che per cassa, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, purché non superiore alla somma degli incassi in conto residui ed in conto competenza, rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente di riferimento;

Atteso che il gettito presunto per l'anno 2019, sulla base delle riscossioni riferite all'esercizio 2017 in conto competenza ed in conto residui, tenuto conto dell'innalzamento della soglia di esenzione deliberata nell'anno 2015, è stimato in € 690.000,00, e concorre con le altre entrate

correnti ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario del redigendo bilancio di previsione 2019-2021;

Visto l'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 446;

Osservate altresì le disposizioni di cui al D.lgs 18.08.2000, n.267;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate;
2. Di confermare per l'anno 2019, ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui al D.Lgs. 28/9/1998, n. 360:
 - l'aliquota unica nella misura di **0,55 punti percentuali**;
 - la soglia di esenzione dal tributo nel limite reddituale annuo di **€ 12.000,00 annui** - superato il quale l'addizionale dovrà essere applicata al reddito complessivo del contribuente;così come approvate per l'anno 2015 con deliberazione consiliare n. 24 del 14 luglio 2015, per l'anno 2016 con deliberazione consiliare n. 16 del 7 aprile 2016, per l'anno 2017 con deliberazione consiliare n. 14 del 28 febbraio 2017 e per l'anno 2018 con deliberazione consiliare n. 73 del 28/12/2017;
3. Di dare atto che il gettito stimato previsto per l'anno 2019, sulla base dei criteri illustrati in premessa, è previsto in € 690.000,00 e che la succitata entrata concorre al raggiungimento degli equilibri economico-finanziari del bilancio di previsione 2019-2021 in corso di approvazione.
4. Di dare inoltre atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della sua pubblicazione sul sito informatico, individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
5. Di disporre affinché sia curata dal servizio competente la pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383 e secondo le modalità previste dal suddetto Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
6. Di disporre inoltre la trasmissione telematica di copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco;

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n.7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio interessato;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e riportati nella registrazione digitale conservata su idoneo supporto presso l'Ufficio Segreteria;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri astenuti n. 2 (Cons. MARTINOTTI – CORRADO)

Consiglieri votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari --

D E L I B E R A

Di approvare la suesposta proposta così come presentata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'esito della separata votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri astenuti n. 2 (Cons. MARTINOTTI – CORRADO)

Consiglieri votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari --

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto.